

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 30 **del mese di** giugno
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Vecchi Luciano	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Rabboni Tiberio

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI DEL TIROCINIO AI SENSI DELL' ART 26 TER COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DELL'1 AGOSTO 2005 E S.M.I

Cod.documento GPG/2014/950

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/950

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i., e in particolare gli artt. 5 e 9;

Vista in particolare la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro" e ss.mm;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 936 del 17 maggio 2004, avente ad oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 1434 del 12 settembre 2005, avente ad oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle evidenze";
- n. 739 del 10 giugno 2013, avente ad oggetto: "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";
- n. 742 del 10 giugno 2013, avente ad oggetto: "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 105 del 01 febbraio 2010, avente ad oggetto "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, n. 265", e in particolare l'allegato 1 "Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro (comprehensive delle disposizioni di cui al Capo II, sezione II e Capo III, sezione IV della L.R. 12/03)";
- n. 1256 del 09 settembre 2013, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della l.r. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7";
- n. 2024 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto: "Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui

all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 - Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013;

- n. 821 del 9 Giugno 2014: "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 461/2014 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. 2046/2010";

Preso atto che la sopracitata legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005, all' art 26 *ter* comma 3 specifica che nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica, ai fini della sua formalizzazione e certificabilità, mentre al comma 5, ai fini della qualificazione dello strumento, demanda alla Giunta regionale le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha stabilito il proprio sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze tenendo conto di quanto definito dalle disposizioni comunitarie e dalle norme e dagli accordi nazionali e interregionali in materia;

Considerato che il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC), che disciplina e regola il Servizio finalizzato ad attestare competenze comunque e ovunque acquisite dalle persone (DGR 1434/05 e ss.mm.ii.),:

- si fonda sul principio che "ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite" ;
- è rivolto a persone con esperienza maturata in contesti di istruzione e formazione, in contesti lavorativi e professionali e in contesti di vita sociale e individuale: Servizio "SRFC nell'ambito del Lavoro";
- assume a riferimento le competenze previste dal Sistema Regionale delle Qualifiche di cui alla citata DGR 936/04 e ss.mm.ii.;
- è un sistema "unico e unitario": le competenze considerate hanno lo stesso valore anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi e sono accertate e valutate rispetto agli stessi standard professionali di riferimento indipendentemente dal contesto di apprendimento; inoltre gli attestati rilasciati sono gli stessi e hanno la stessa spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate.

Considerato inoltre che il servizio di SRFC prevede una fase di accertamento tramite evidenze, di cui al capitolo 3 dell'allegato 1 della propria deliberazione n. 739/2013;

Preso atto infine che il citato allegato 1 parte integrante e sostanziale della dg 105/2010, al paragrafo 5.3 "Autorizzazione del Servizio di formalizzazione e certificazione", prevede che l'autorizzazione al Servizio di Formalizzazione e Certificazione venga rilasciata dalla Regione o dalle Amministrazioni Provinciali a "soggetti accreditati o ad altri soggetti formativi che presentano i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni";

Considerato che il soggetto promotore, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., si configura quale garante della regolarità e qualità del tirocinio e che l'art. 26 *ter*, comma 3 stabilisce che

nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza di una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche;

Rilevata pertanto la necessità che il soggetto promotore svolga un'attività di verifica in itinere del raggiungimento, da parte del tirocinante, degli obiettivi formativi del tirocinio come indicati nel progetto di tirocinio, e che tale attività venga documentata e, in caso di mancata o parziale acquisizione, il soggetto promotore stesso proceda a una rideterminazione delle attività del tirocinante in azienda;

Ritenuto di approvare, ai sensi di quanto previsto all'art 26 *ter*, comma 5 della LR n. 17/2005 e s.m.i., le modalità di attuazione e i parametri di costo e di durata del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio come dettagliatamente descritti nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato opportuno che, in fase di prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio, questo sia erogato dai soggetti accreditati del sistema formativo in possesso dei requisiti per l'erogazione del Servizio, come meglio descritto nell'Allegato A sopra citato ;

Ritenuto inoltre necessario alla luce di quanto sopra riportato, modificare lo schema di progetto individuale di tirocinio, allegato A parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1256/2013, introducendo l'individuazione, da parte del tirocinante, del soggetto attuatore del servizio di SRFC come segue:

Dopo il periodo "L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013." È aggiunto il seguente:

" Il servizio di SRFC verrà erogato da (indicare il soggetto)";

Valutata l'opportunità, per comodità di consultazione, di riproporre integralmente lo schema di progetto individuale di tirocinio di cui alla propria citata deliberazione n. 1256/2013;

Sentite le parti sociali componenti la Commissione regionale tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 20/06/2014;

Sentita la commissione consiliare competente nella seduta del 24/06/2014 ai sensi dell'art. 32 della LR 12/2003 e ss.mm.;

Vista la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;
- n. 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;
- n. 221 del 27/02/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”:

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, in attuazione dell’art 26 *ter*, comma 5 della LR n. 17/2005 e s.m.i., l’Allegato A) “Modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 *ter* della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i.” , parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la Regione autorizza, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 105/2010 citata in premessa, per tutti i tirocini avviati a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione, il servizio di formalizzazione e certificazione ai sensi della propria deliberazione n. 739/2013;
3. di approvare le modifiche all’allegato B) “Schema di progetto di tirocinio”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1256/2013 come riportato in parte narrativa e qui integralmente richiamato;
4. di riproporre, per completezza e facilità di consultazione, quale Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo schema di progetto di tirocinio con le modifiche approvate al punto 3 che precede;
5. di dare mandato al dirigente regionale competente di apportare, con propri successivi atti, senza che ciò determini modifiche alla struttura portante delle modalità attuative approvate con il presente atto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per la completa e coerente attuazione del servizio di SRFC (Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze) in esito al tirocinio;

6. di stabilire che la Regione si impegna a finanziare il servizio SRFC fino alla fase di Accertamento tramite evidenze secondo gli standard e le procedure di cui alla propria deliberazione n. 739/2013;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI DEL TIROCINIO AI SENSI DELL' ART 26 TER DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DELL'1 AGOSTO 2005 E SMI.

PREMESSA

Con la nuova regolazione dello strumento del tirocinio la Regione si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: il rafforzamento degli elementi formativi nel tirocinio e il contrasto ai possibili utilizzi elusivi. La qualificazione del tirocinio viene promossa innanzitutto introducendo, quali obiettivi formativi del tirocinio, gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel sistema regionale delle qualifiche, ai fini della loro certificabilità. Poiché la legge regionale pone in capo al soggetto promotore la responsabilità di garantire regolarità e qualità del tirocinio, si è reso necessario che l'acquisizione degli obiettivi venga accertata e valutata secondo standard riconosciuti, che sono quelli del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), e con modalità che garantiscano l'obiettività della valutazione.

L'attuazione del servizio del Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) in esito ai tirocini consente pertanto una valutazione certa, da parte della Regione, del conseguimento degli obiettivi formativi. A tal fine è necessario che le conoscenze e le capacità acquisite con l'esperienza di tirocinio siano documentate, valutate e registrate in un attestato regionale.

Le seguenti disposizioni costituiscono la prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio e saranno sottoposte a verifica dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI

I soggetti attuatori

In fase di prima attuazione del servizio di SRFC in esito a tirocinio, tale servizio viene erogato dai soggetti accreditati del sistema formativo in possesso dei requisiti per l'erogazione del servizio.

Gli adempimenti amministrativi

La procedura che si applica per la documentazione, valutazione e attestazione è quella prevista dalla deliberazione n. 739/2013 (allegato 1) che definisce e regola il Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC). Le attività che a questo fine si svolgono sono quelle previste per "L'Accertamento tramite evidenze".

L'attestato rilasciato

L'attestato che viene rilasciato è la "Scheda Capacità e Conoscenze".

La scheda capacità e conoscenze viene rilasciata qualora l'Accertamento tramite evidenze abbia esito positivo e cioè sia documentata, attraverso le evidenze prodotte, l'acquisizione di capacità e conoscenze riferite agli standard professionali di riferimento.

Laddove non sia documentata l'acquisizione di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, si applicano le previsioni di cui all'art. 26 *quinquies* comma 3 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., e cioè che "al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini per 12 mesi".

Per i tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 17/2005 e s.m.i., a fronte dell'eventualità in cui non sia documentata l'acquisizione di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, la previsione del sopra citato art. 26 *quinquies*, comma 3 non si applica nel caso in cui l'Organismo Tecnico di Valutazione (OTV), di cui alla deliberazione n. 2024/2013, valuti positivamente la richiesta di rinnovo del tirocinio, nei casi previsti alla stessa deliberazione n. 2024/2013.

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Progettazione del tirocinio

Il tirocinante, all'atto della progettazione del tirocinio, individua, sulla base dell'elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 821/2014, il soggetto formativo accreditato che erogherà il servizio di SRFC. Il Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) del soggetto formativo individuato nominerà l'Esperto di Processi Valutativi (EPV) di cui al capitolo 6.2 del citato allegato 1 della propria deliberazione n. 739/2013. RFC ed EPV svolgono il loro ruolo secondo quanto previsto dalla DGR citata. Nel caso in cui il soggetto promotore sia esso stesso ente formativo accreditato in possesso dei requisiti per l'SRFC, può erogare il servizio di formalizzazione secondo le procedure previste dalla stessa deliberazione n. 739/13.

Il tutore didattico di cui all'art. 24, comma 3 della citata legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. concorda con l'EPV le tipologie di evidenze da produrre al fine dell'Accertamento tramite evidenze, nonché le modalità e i tempi per la raccolta delle evidenze stesse, fermo restando che tale raccolta, realizzata dal tutore didattico, deve iniziare entro la prima metà del periodo di svolgimento del tirocinio.

2. Svolgimento del tirocinio

Il soggetto promotore del tirocinio, in quanto garante della sua regolarità e qualità, svolge, attraverso i compiti affidati al tutore didattico, un'attività di verifica in itinere del raggiungimento, da parte del tirocinante, degli obiettivi formativi indicati nel progetto di tirocinio.

L'EPV predispone il Dossier delle evidenze e acquisisce dal tutore le evidenze secondo le modalità concordate. Le evidenze sono quelle previste nel caso di "SRFC da lavoro".

Qualora, a seguito della valutazione delle evidenze prodotte nella prima fase del tirocinio, l'EPV valuti che queste non documentino in misura sufficiente l'acquisizione delle capacità e conoscenze previste nel progetto formativo del tirocinante, segnala questa situazione al tutore didattico. Questo procede quindi a identificare le azioni da intraprendere al fine di consentire l'acquisizione delle capacità e conoscenze che costituiscono l'obiettivo formativo del tirocinio e la produzione delle relative evidenze o, in alternativa, a modificare il progetto formativo ridefinendone gli obiettivi.

3. Conclusione del tirocinio

A conclusione del tirocinio viene effettuata, a cura dell'EPV, la valutazione delle evidenze prodotte e, quando la valutazione ha esito positivo, viene rilasciata la Scheda Capacità e conoscenze.

DURATA E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di formalizzazione è realizzato attraverso le attività sopra descritte, la cui durata complessiva è stimata in 6 ore/uomo per utente.

Il parametro massimo di costo associato al servizio è valorizzato in 213,00 euro a utente, ed è calcolato prendendo a riferimento la sopra indicata stima di durata e il costo standard orario di € 35,5 determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel documento "Prime indicazioni Metodologia UCS PON YEI_01-04-2014" (Allegato D.2.1 – scheda 1C - della convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna per il Programma Operativo Nazionale di attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani).

Schema

PROGETTO DI TIROCINIO
(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione Stipulata in data

Tirocinante:

Nominativo

Nato a Prov. il

Cittadinanza

Se extra UE:

permesso di soggiorno n° Scadenza il

oppure

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n° data rilascio

Residente a Prov.

Via n° Tel.

e-mail

Codice Fiscale

Titolo di studio

Titolare della seguente tipologia di reddito..... (solo per tipologia b) e c)

Tipologia di tirocinio

q tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))

Beneficiario con titolo di studio.....

Conseguito il

q tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (art. 25 comma 1 lett. b))

Beneficiario

- disoccupato
- lavoratore in mobilità
- inoccupato
- lavoratore in regime di cassa integrazione (accordo siglato in data

q tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento ex art. 25 comma 1 lett. c

Beneficiario

- Persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999
- persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991
- richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale

.....

Codice Fiscale/P IVA

Tel. e-mail

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento
di cui a tempo indeterminato

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento

Settore economico produttivo (classificazione ATECO2007)

Sede/i del tirocinio

Stabilimento/reparto/ufficio

Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP)

Profilo professionale di inserimento ISTAT

Durata e periodo del tirocinio: dal al

Tempi di accesso ai locali aziendali

Tutori

Responsabile didattico/organizzativo

Tel.

Responsabile del tirocinio

Ruolo nell'azienda

Tel.

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. a carico di (soggetto promotore o ospitante)

Responsabilità civile posizione n

Compagnia assicuratrice

Indennità

€

Altro

(nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO*

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica *

* Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

.....

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze

.....

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro

attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:

Effettuate a cura di

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Il servizio di SRFC verrà erogato da (indicare il soggetto)

Obblighi del Tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

....., (data)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

.....
(firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/950

data 23/06/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'